

« Ora, per le stesse ragioni per le quali furono consigliate tali disposizioni speciali, appare evidente che come non è possibile che di esse si beneficino coloro che non si trovano nelle condizioni richieste, non si vede neppure motivo che disposizioni identiche con nuovo decreto luogotenenziale, siano sancite a favore di essi. Tanto più che, d'ordinario, non è in tema di piccoli affitti, quali soli ha voluto prevedere il legislatore, che si abbiano primi locatari e simili, della condizione dei quali si è preoccupato l'interrogante.

« Ad ogni modo, se qualche caso vi sia non può questo solo giustificare speciali provvedimenti legislativi, tanto più che non può essere apprezzabile in confronto di esso la ripercussione agli effetti delle norme sancite nei sopra citati decreti luogotenenziali.

« *Il sottosegretario di Stato*
« PASQUALINO-VASSALLO ».

Girardi. — *Al ministro della marina.* — « Se creda di aprire anche per la classe 1899 alla Regia Accademia navale di Livorno un corso di guardiamarina di complemento per i giovani studenti universitari che abbiano conseguito il passaggio al secondo anno del corso di scienze fisico-matematiche ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della marina, onde rendere il reclutamento degli allievi guardiamarina di complemento sempre più rispondente alle esigenze dei servizi, non ritiene opportuno di limitare il titolo di studio per l'ammissione ad un prossimo corso all'esame di passaggio al secondo anno di Facoltà di scienze fisico-matematiche, ma ha stabilito di elevarlo a quello dell'ammissione al primo anno della scuola di applicazione od al terzo anno di Politecnico ».

« *Il sottosegretario di Stato*
« BATTAGLIERI ».

Rubilli. — *Al ministro della marina.* — « Per sapere se non creda opportuno e giusto estendere ai militari di marina le norme che durante la guerra sono state stabilite per l'esercito circa la sospensione dei procedimenti penali e delle condanne per reati militari ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della marina non ha ritenuto sinora opportuno di applicare le norme in vigore nel Regio esercito per la sospensione delle condanne durante lo stato di guerra, specialmente a

causa delle diverse condizioni di dislocazione e d'impiego dei nostri militari.

« La marina infatti si troverebbe imbarazzata ad assegnare ai militari condannati una destinazione conveniente, poichè data la natura dei suoi servizi, nei quali la gente è troppo facilmente a contatto di armi, munizioni e meccanismi delicati, sarebbe stato imprudente tenere tali militari imbarcati su navi e siluranti, dove avrebbero potuto arrecare seri danni e dove sarebbero stati oggetto di troppo gravi preoccupazioni; non nelle poche batterie della Regia marina destinate in zona di operazione, per le stesse ragioni, occorrendo anche ivi personale scelto e specializzato.

« Si sarebbe stati quindi costretti ad inviarli in località sicure ed in posti comodi, quali i depositi e le difese marittime del Tirreno, e ciò, oltre a non offrire loro il modo di potersi distinguere per atti di valore e riabilitarsi, avrebbe potuto essere anche un pessimo incentivo per coloro che, nel colpevole desiderio di eludere le fatiche ed i rischi della guerra, fossero spinti a commettere delle colpe, sapendo di essere assegnati poi in quelle località.

« Nella Regia marina quindi vige ancora — come in tempo di pace — la espiazione della pena per i militari condannati. Soltanto per i disertori si applica il decreto luogotenenziale, n. 156, del 18 gennaio 1917 che sospende il procedimento del giudizio fino al termine della guerra per una prima diserzione; sospende la condanna, fino al termine della guerra per una seconda diserzione.

« Per i militari poi della Regia marina che si trovano sotto la giurisdizione del Comando Supremo, come quelli destinati a Vallona, Salonicco, Grado, Monfalcone, ecc., se condannati, la sentenza rimane sospesa come per i militari dell'esercito, a meno che per cambio di destinazione non vengano a trovarsi nuovamente alla diretta dipendenza della Regia marina, nel qual caso la condanna ha subito esecuzione.

« Le premesse ragioni pertanto non consigliano al Ministero della marina di modificare le vigenti disposizioni.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BATTAGLIERI ».

Saudino. — *Ai ministri di grazia e giustizia e dei culti e del tesoro.* — « Per sapere se non ravvisino giusto ed opportuno disporre, per la durata delle attuali condizioni eccezionali di disagio economico, qual-